*L'allegato non è stato tradotto in lingua francese*

ALLEGATO F

Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17)

1. Caratteristiche dei progetti.

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto;

b) del cumulo con altri progetti;

c) dell’utilizzazione di risorse naturali;

d) della produzione di rifiuti;

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;

f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell’utilizzazione attuale del territorio;

b) della ricchezza relativa e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone umide;

2) zone montuose o forestali;

3) riserve e parchi naturali;

4) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone designate dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

6) zone a forte densità demografica;

7) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).

3. Caratteristiche dell’impatto potenziale.

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a) della portata dell’impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);

b) della natura transfrontaliera dell’impatto;

c) dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

d) della probabilità dell’impatto;

e) della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.